

**LEGGE 18 gennaio 1994 , n. 50**

Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati.

**Vigente al: 23-12-2020**

Art. 5.

1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 43 del 1973, (*e successive modificazioni*, )) o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste e' disposta, (*dal Ministro delle finanze o per sua delega*)), la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione e' disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.

3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga piu' di due volte, puo' essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso amministrativo.

*(( 4-bis. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento milioni di lire. ))*